Penale Sent. Sez. 5 Num. 36194 Anno 2026
Presidente: PISTORELLI LUCA
Relatore: MERIGGI FEDERICO MARIA
Data Udienza: 25/06/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Seccia Antonio nato a Napoli il 08/07/1966
avverso la sentenza del 02/10/2025 della Corte d'appello di Napoli

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Sabrina Passafiume che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale, con eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio; inammissibilità nel resto;
Letta la memoria del difensore che ha insistito per l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Napoli che, all'esito di giudizio ordinario: a) ha dichiarato Antonio Seccia responsabile dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale ascrittigli nella qualità di socio accomandatario della Seccia Antonio & C. SAS, fallita in data 28 febbraio 2020; b) unificati gli stessi reati sotto il vincolo della continuazione fallimentare, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e alla recidiva, lo ha condannato alla pena di anni tre di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali; c) ha applicato, altresì, la pena

accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque nonché le pene accessorie dell'inabilitazione dall'esercizio di impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per una durata pari a quella della pena principale.

2. Antonio Seccia, per tramite dell'avv. Guglielmo Iorio, ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, di seguito illustrati nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo prospetta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale contestata al capo 1). Deduce che: a) la sentenza nemmeno aveva specificato se la condotta concretamente accertata fosse quella di sottrazione delle scritture o quella di omessa tenuta; b) nulla aveva indicato poi sulla volontarietà della condotta stessa e sulla sua finalità, essendo rimasto in particolare inesplorato il profilo del dolo specifico, liquidato con formule generiche; c) nemmeno aveva specificamente considerato come, con l'atto di appello, si fossero introdotte circostanze che descrivevano un quadro che doveva indurre a riconoscere il carattere al più colposo della vicenda.

2.2. Con il secondo motivo si duole di violazione di legge e di vizio della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo della bancarotta fraudolenta patrimoniale contestata al capo 2). Deduce che: a) la cessione dei cespiti in rilievo risultava dalla fattura n. 1/17 esibita al Curatore; b) non era dimostrato che il prezzo fissato per la cessione dei beni aziendali fosse incongruo, posto che non era stata svolta alcuna perizia in tal senso e che gli stessi avevano ridotto il loro valore nel contesto della crisi; c) la cessione era avvenuta in quanto l'attività era in crisi, l'imputato voleva cessare la sua attività, per dare continuità alla quale risultava utile la trasmissione dei cespiti al figlio; d) al momento dell'operazione, pur a fronte della crisi, non era prevedibile il fallimento né l'operazione recava indici di fraudolenza; e) difettava comunque la consapevolezza di determinare un pregiudizio alla massa; f) al più poteva prospettarsi una bancarotta patrimoniale semplice per operazioni imprudenti.

2.3. Con il terzo motivo prospetta violazione di legge per la applicazione della aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità e non avere riconosciuto l'attenuante per la speciale tenuità. Argomenta che: a) il danno valutabile era soltanto quello corrispondente all'importo della distrazione, pari a circa 11 mila euro; b) come tale non poteva essere considerato di rilevante gravità, quando, al contrario, doveva essere ritenuto di speciale tenuità.

2.4. Con il quarto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 e 69 cod. pen. quanto a mancato riconoscimento

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dell'attenuante del risarcimento del danno conseguente all'accordo transattivo e omesso giudizio di bilanciamento delle circostanze del reato. Deduce che: a) l'imputato aveva versato in favore della procedura fallimentare la somma di euro 30.000,00, ponendo in essere una condotta concretamente e volontariamente orientata a ristorare, sia pure parzialmente, la massa dei creditori; b) la Corte di appello non aveva preso in considerazione la circostanza.

3. Il Procuratore generale, all'udienza, ha concluso nei termini già riportati.

4. La difesa, con la memoria depositata in data 19 giugno 2026, ha insistito per l'accoglimento integrale del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. Il secondo motivo, dal cui esame giova partire per delineare il quadro in cui le sentenze di merito collocano la complessiva vicenda, è infondato e, in parte, inammissibile.

2.1. Le due sentenze conformi di condanna hanno ritenuto il carattere distrattivo della cessione dei beni aziendali sotto due profili.

Sotto un primo aspetto, la distrazione è stata riconosciuta con riguardo alla mancata dimostrazione della percezione del prezzo, asseritamente versato in contanti dall'acquirente, ma in termini che non sono stati documentati o tracciati, in un quadro di sparizione della contabilità aziendale.

Si tratta di tema che, specificamente dedotto nell'imputazione, è accertato dalla sentenza di primo grado che ha richiamato la giurisprudenza di legittimità in materia secondo cui l'amministratore ha l'onere di allegare la sorte delle risorse che, entrate nel patrimonio della fallita, non vi siano rinvenute all'atto del fallimento. La sentenza della Corte di appello ha, seppure sinteticamente, ribadito la conclusione.

Sotto ulteriore profilo, la distrazione è stata affermata per l'incongruità del prezzo di vendita, con conclusioni pure convergenti di entrambe le sentenze.

2.2. In ordine all'elemento oggettivo, vale quanto di seguito.

2.2.1. Con riguardo al primo tema, ovvero quello dell'effettivo versamento del prezzo formalmente indicato, il motivo nemmeno contiene una difesa specifica, risultando per l'effetto connotato da genericità che lo rende inammissibile. Del resto, la stessa caratterizzazione era rilevabile con riguardo all'atto di appello.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Rimane il fatto che nulla risulta allegato in ordine all'effettivo versamento del prezzo ovvero alla destinazione delle relative risorse.

Secondo quanto riconosciuto dalle sentenze di merito, pertanto, a fronte della avvenuta cessione di beni aziendali non consta l'effettiva percezione di un prezzo. Sicché è già la radicale carenza della prestazione sinallagmatica a segnare il carattere distrattivo della cessione dei beni.

D'altro canto, l'imputato, a seguire la sua allegazione in ordine all'avvenuta percezione del prezzo versato in contanti, non ha offerto alcuna indicazione quanto alla sorte del relativo importo, disattendendo l'onere che su di lui gravava quale gestore dei beni societari, in termini tanto più stringenti in assenza di documentazione contabile.

2.2.2. Il secondo argomento, quello attinente alla sottostima del prezzo, è infondato mentre la sua valenza pratica rimane assorbita dal rilievo che il prezzo medesimo non è stato comunque versato.

A fronte della specifica valutazione dei beni operata dal Curatore, già in appello il difensore aveva prospettato che le parti avevano determinato il prezzo sulla base di stime di esperti. L'allegazione così articolata, peraltro, era stata formulata in modo assolutamente generico senza nemmeno indicare quali fossero gli esperti così indeterminatamente evocati e senza addurli a testimoni. Ciò quando la stima del Curatore doveva avere una sua intrinseca consistenza tanto da avere introdotto una causa revocatoria, poi chiusa con transazione a seguito della quale l'imputato ha versato un importo di 30.000 euro, secondo quanto indicato dalla motivazione della sentenza impugnata.

Deve poi chiarirsi che la cessione aveva riguardato in sé i beni aziendali e non l'azienda. Il che rende pressoché irrilevante l'argomentazione, peraltro genericamente articolata, secondo cui la quotazione dello stesso compendio funzionale aveva subito il riflesso della deflessione degli affari.

Nel quadro delineato rimane persino secondario quanto ulteriormente evidenziato dalle sentenze di merito che hanno rimarcato come, nei medesimi locali e con i medesimi strumenti, aveva portato avanti l'attività aziendale il figlio, così configurandosi una sorta continuità dell'azienda, depurata dai debiti.

2.2.3. Le convergenti sentenze di merito, pertanto, hanno dato compiutamente conto, con motivazione priva di illogicità, dell'oggettiva sussistenza della contestata distrazione.

Il motivo, nella parte qui in rilievo, risulta privo di specificità estrinseca laddove nemmeno si confronta realmente con il principale argomento relativo alla omessa dimostrazione del pagamento del prezzo.

2.3. Sono infondati, poi, gli argomenti dedicati alla tematica dell'elemento soggettivo.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2.3.1. La bancarotta fraudolenta patrimoniale, quale reato di pericolo concreto, richiede il dolo generico che è integrato dalla volontà di distaccare il bene oggetto di distrazione dal patrimonio della fallita nella prevedibilità del pericolo che tale operazione può determinare per gli interessi dei creditori, non essendo necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016 - dep. 27/05/2016, Passarelli e altro, Rv. 26680501).

La stessa ricerca di indici di fraudolenza costituisce strumento interpretativo limitatamente ai fatti il cui significato pregiudizievole per la massa sia connotato da margini di ambiguità in relazione alla natura dell'operazione.

2.3.3. Nel caso di specie, secondo quanto già sopra evidenziato, si verte al cospetto di una cessione di tutti i beni aziendali compiuta dall'imputato a favore del figlio nel contesto di crisi aziendale che avrebbe portato pochi mesi dopo al fallimento; cessione avvenuta senza pagamento del prezzo o con sua distrazione oltre che, in radice, con fissazione di prezzo incongruo per difetto.

La manifesta connotazione distrattiva nel quadro segnato dalla crisi denota direttamente il carattere doloso e fraudolento dell'operazione, senza necessità di alcun indice complementare con valenza chiarificatrice.

3. Il primo motivo in ordine alla bancarotta documentale contestata al capo 1) è infondato.

3.1. Le sentenze conformi hanno accertato che nessuna scrittura contabile è stata consegnata al Curatore.

Il Tribunale ha rimarcato che, nel quadro accertato, la sparizione delle scritture era finalizzata ad occultare l'operazione distrattiva accertata.

La Corte di appello, a fronte della allegazione dell'atto di appello, secondo cui le scritture, tenute dall'imputato, non erano state poi da questo conservate per mera negligenza nello scenario in cui questi aveva attraversato difficoltà varie, ha ribadito che nel contesto accertato, era avvalorato il dolo specifico.

Il ricorso, come premesso, deduce la carente indicazione del dolo specifico, in un quadro in cui non era chiarita nemmeno la natura della condotta, in particolare non essendo stato chiarito se la Corte territoriale avesse ritenuto accertata la sottrazione di scritture preesistenti ovvero la omessa tenuta delle stesse.

3.2. Come premesso, è qui contestata la bancarotta documentale specifica, con riguardo alla sottrazione o distruzione dei libri e delle scritture contabili.

In generale, la bancarotta specifica così in considerazione, contemplata dalla prima parte dell'art. 216 comma 1 n. 2) l. fall., si distingue da quella generale, descritta dalla seconda parte della medesima disposizione.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3.2.1. In particolare, la bancarotta specifica, qui esclusivamente in rilievo, realizza la sua offesa tipica impedendo proprio agli organi fallimentari di entrare nella disponibilità delle fonti informative qualificate in quanto sottratte, distrutte o falsificate «con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori».

Sulla base del comune profilo effettuale di impedire l'accesso degli organi fallimentari alle fonti contabili è stata ricondotta al paradigma così in esame anche l'omessa tenuta delle scritture ove sorretta dal dolo specifico indicato. Si è appunto al riguardo affermato che «(i)n tema di bancarotta fraudolenta documentale, rientra nella prima fattispecie delineata dall'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. e richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, la nozione di omessa tenuta, anche parziale, delle scritture contabili, che comprende non solo la mancata istituzione di uno o più libri contabili, ma anche l'ipotesi della materiale esistenza dei libri "lasciati in bianco" e si differenzia dal caso, caratterizzato invece da dolo generico, dell'omessa annotazione di dati veri allorché l'omissione consista non nella totale mancanza di annotazioni, ma nell'omessa annotazione di specifiche operazioni» (Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, Rv. 287175 – 01. Cfr. *ex multis*: Sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, De, Rv. 252992 - 01).

L'equivalenza sostanziale così affermata si riflette sul piano processuale in relazione al quale è stato riconosciuto che non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nell'ipotesi in cui la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale sia pronunciata per omessa tenuta delle scritture contabili, piuttosto che per sottrazione o distruzione delle stesse come indicato nell'imputazione, poiché tali fattispecie si equivalgono. (Sez. 5, n. 42754 del 26/05/2017, Ziliani, Rv. 271847 – 01. Cfr. *ex multis*: Sez. 5 n. 8369 del 27/09/2013, dep. 2014, Rv. 259038 – 01; Sez. 5 n. 47923 del 23/09/2014, Rv. 261040 - 01).

3.2.2. Discende poi pacificamente dalla stessa confezione letterale dell'art. 216 comma 1) n. 2), prima ipotesi, l. fall. (che contempla il fatto dell'imprenditore che «ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili»), l'affermazione che la bancarotta fraudolenta documentale specifica richiede il dolo specifico di profitto o di danno (cfr. Sez. 5 , n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304 – 01; Sez. 5 - , n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 279179 – 01; da ultimo Sez. 5, n. 13296 del 29/01/2025, n.m.).

Va da sé, pertanto, che la dimostrazione del reato richiede la prova, oltre che dell'elemento materiale delle specifiche condotte così in rilievo e del carattere consapevole e volontario delle stesse, anche di una specifica direzione della

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

volontà (cfr. Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, Rv. 287175 – 01, in motivazione).

È stato anzi precisato che gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico così in rilievo nemmeno possono coincidere con la scomparsa dei libri contabili, che rappresentano semplicemente gli eventi fenomenici, dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato.

Gli indici necessari devono, piuttosto, consistere in circostanze di fatto ulteriori, in grado di illuminare la ratio dei menzionati eventi alla luce della finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori (cfr. *ex multis* Cass. pen., Sez. V, Sentenza, 18/09/2025, n. 37723). Laddove, peraltro, siffatti elementi ulteriori possono ben consistere anche nell'incidenza contenutistica o temporale che la sparizione delle specifiche informazioni è destinata ad assumere sull'interesse del ceto creditorio così pregiudicato ovvero su quello dell'autore della sparizione.

3.3. A tali principi si sono attenute le sentenze di merito.

3.3.1. Quanto alla natura della condotta, nel quadro in cui la sentenza impugnata ha correttamente richiamato il carattere equipollente della condotta di omessa tenuta sistematica delle scritture rispetto alla valenza delle forme di bancarotta specifica espressamente tipizzate, lo stesso atto di appello ha introdotto la prospettiva di scritture che, già esistenti, non sono state conservate.

La Corte d'appello, comunque, ha evidenziato che, ove pure si fosse trattato di omessa tenuta, il suo carattere sistematico e totalitario era tale da escludere fenomeni di occasionale negligenza.

3.3.2. Quanto al dolo specifico, entrambe le sentenze conformi, mentre rimarcano il carattere deliberato della condotta come segnalato dalla richiamata connotazione sistematica e totalitaria nonché dalla carenza di qualsiasi concreta giustificazione alternativa, radicano il profilo teleologico nella funzione di occultamento della vicenda distrattiva, secondo un percorso argomentativo che, riconosciuto sopra in generale, si mostra qui concretamente pertinente e privo di illogicità, ove pure sinteticamente indicato. Premesso che, anche per le società di persone, ai sensi dell'art. 2214 cod. civ. è necessaria la tenuta del libro inventari, («L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari»), risulta di immediata evidenza come la sparizione, tra le altre, di siffatta scrittura manifesti una specifica incidenza nella vicenda in cui risulta in rilievo la necessità di accertare tipo e valore dei beni fatti oggetto di distrazione.

3.4. La motivazione della sentenza impugnata, come pure integrata da quella di primo grado, pone, pertanto, idonea indicazione in ordine alla ricorrenza del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dolo specifico, in termini che resistono alla censura del ricorrente la quale, per l'effetto, si mostra infondata.

4. Il terzo motivo censura l'applicazione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità nonché la mancata applicazione dell'attenuante per la speciale tenuità.

Argomenta che: a) il danno valutabile era soltanto quello corrispondente all'importo della distrazione, pari a circa 11 mila euro; b) come tale non poteva essere considerato di rilevante gravità, quando, al contrario, doveva essere ritenuto di speciale tenuità.

Il motivo è inammissibile per autonome e convergenti motivi.

4.1. Già è sufficiente osservare che il motivo è, nel suo complesso, inedito in entrambe le sue articolazioni.

4.2. È, comunque, aspecifica e manifestamente infondata la censura relativa all'applicazione dell'aggravante del danno di rilevante gravità.

Deve rilevarsi che l'aggravante non risulta nemmeno contestata, posto che l'unico riferimento in tal senso si trae dal richiamo normativo all'art. 219, comma 1, l. fall. presente nell'imputazione, richiamo chiaramente erroneo dovendosi intendere come riguardante in realtà l'art. 219, comma 2, n. 1), l. fall. in relazione alla pluralità dei fatti di bancarotta, poi contestata espressamente in fatto.

Sulla linea così segnata le due sentenze hanno applicato la sola aggravante della pluralità dei fatti, non risultando in alcun modo che sia stata riconosciuta quella per il danno patrimoniale di rilevante gravità. Sicché la prospettazione difensiva risulta priva di ogni aderenza al contenuto della pronuncia censurata.

4.3. Nel carattere inedito del motivo rimane assorbita l'infondatezza che la censura relativa alla mancata concessione della attenuante mutua dalla premessa del valore di (soli) 11.000 euro dei cespiti distratti. Premessa che, appunto, già sopra è risultata correttamente disattesa dalla sentenza impugnata.

5. È inammissibile il quarto motivo, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 n. 6 e 69 cod. pen. in ragione di mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno conseguente all'accordo transattivo e omesso giudizio di bilanciamento delle circostanze del reato complessivamente considerate.

5.1. La deduzione in ordine alla attenuante della riparazione del danno mediante il versamento transattivo alla curatela dell'importo di euro 30.000 è inedita.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Ad ogni modo, il motivo, sul punto, è intrinsecamente generico in quanto nemmeno deduce se l'accordo sia intervenuto prima dell'apertura del dibattimento, come richiesto dalla invocata attenuante.

Il motivo è altresì manifestamente infondato in quanto, come dallo stesso ricorso riconosciuto, il risarcimento non era integrale, ma era oggetto di una definizione meramente transattiva.

5.2. A sua volta è manifestamente infondata la censura in ordine al diniego del riconoscimento della prevalenza del compendio delle attenuanti sulle aggravanti riconosciute.

A fronte della motivazione della sentenza impugnata, che, con motivazione priva di illogicità e violazioni di legge, ha osservato come le attenuanti generiche non potessero essere ritenute prevalenti sulla aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta e sulla recidiva contestata, il ricorso adduce che a diverso esito doveva addivenirsi considerando l'incidenza delle ulteriori attenuanti della riparazione del danno e della particolare tenuità del danno stesso.

La manifesta infondatezza delle allegazioni su tali attenuanti ulteriori, pertanto, si trasmette alla censura così in esame che in quelle rinviene premessa.

6. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 25/06/2026

Il Consigliere estensore	Il Presidente
Federico Maria Meriggi	Luca Pistorelli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale